Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 gennaio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11, al Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Miloslav Matousek il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica cecoslovacca.

(30) Roma, addì 29 dicembre 1948

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11,30, al Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Juan R. Morales il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Panama.

(29) Roma, addì 29 dicembre 1948

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 dicembre 1947
registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1948
registro Presidenza n. 14, foglio n. 380.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SAVERGNINI Luigi fu Pietro e di Viola Caterina, nato a Soncino (Cremona) nel 1916, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante esemplare sempre primo nelle azioni anche le più temerarie sia contro i tedeschi che contro i repubblicani fascisti, sempre pronto ad accorrere dove più grave era il pericolo, fu l'animatore e il trascinatore dei suoi partigiani. Arrestato patì serenamente sevizie e torture senza nulla rivelare. Cadde fucilato gridando: « Viva l'Italia libera ». — (Torino, 23 gennaio 1945).

(5737)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 novembre 1948, n. 1505.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2486; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1° ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1° ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Viste le proposte di modificazioni allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 140 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia.

Art. 141. — La Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia ha sede presso la clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 142. — Il corso ha la durata di tre anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente pratico e dimostrativo.

Art. 143. — Al corso possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 144. — Le materie tutte obbligatorie ai fini della frequenza e degli esami sono:

1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
2) patologia e clinica ortopedica;
3) patologia e clinica traumatologica;
4) pediatria ortopedica;
5) neuropatologia ortopedica;
6) radiodiagnostica;
7) corso teorico-pratico di operazioni ortopediche e traumatologiche;
8) corso teorico-pratico di apparecchi gessati, ortopedici e protesi;
9) terapia fisica.

Art. 145. — L'insegnamento è così suddiviso:

al 1° anno:

1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
2) patologia ortopedica e traumatologica;
3) radiodiagnostica e terapia fisica;
4) neuropatologia ortopedica;
5) pediatria ortopedica;

al 2° anno:

1) clinica ortopedica;
2) clinica traumatologica;
3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche;
4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi;

al 3° anno:

1) clinica ortopedica;
2) clinica traumatologica;
3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche;
4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi.

Art. 146. — Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio la clinica ortopedica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i reparti clinici e la sala operatoria, prestando regolare servizio come interni di clinica.

All'aiuto della clinica è affidato il controllo della frequenza che verrà tenuto con apposito registro.

Art. 147. — Per essere ammessi al terzo corso gli allievi devono sostenere un esame di profitto davanti ad una Commissione composta dagli insegnanti del corso, in numero di cinque.

Art. 148. — Alla fine del corso gli allievi, che hanno regolarmente frequentato, sono ammessi a dare l'esame di specializzazione, che consiste in una dissertazione scritta originale ed in una prova clinica e pratica.

Art. 149. — L'esame è dato davanti ad una Commissione, nominata dal preside e composta da cinque membri e cioè: dal direttore della scuola, da un professore ordinario di ortopedia di altra università, da due professori di materia affine e da un libero docente in clinica ortopedica.

Art. 150. — Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione viene rilasciato il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 151. — L'allievo che non abbia ottenuto l'approvazione dovrà ripetere l'anno. L'allievo che per due volte non abbia ottenuto l'approvazione non potrà ulteriormente rimanere iscritto alla Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1948

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 133. — DUSSONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1948 n. 1506.

Modificazioni del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 luglio 1944, n. 850, che approva il regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, numero 324, che modifica il regolamento suddetto;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, è sostituito dal seguente:

« Il certificato medico, che ai sensi del precedente articolo deve essere allegato alla domanda di nulla osta, è rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione qualunque sia il grado da essi rivestito, o dai medici di riparto ».

Art. 2.

L'ultimo comma dello stesso art. 30 del citato regolamento già modificato col decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 324, è sostituito dal seguente:

« Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, nella misura unica di L. 150 tanto se si tratta di cessione semplice quanto di doppia cessione ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre 1948, n. 1507.

Immissione alla vendita al pubblico delle sigarette « Edelweiss » e « Rosa d'Oriente ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1948 vengono iscritti nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali i seguenti prodotti:

sigaretta « Edelweiss » . L. 15.000 il kg.
» « Rosa d'Oriente » » 15.000 »

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 173. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1948, n. 1508.

Modificazione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 296, con il quale è stata temporaneamente istituita nel comune di Orvieto a decorrere dal 1° ottobre 1944 una sede di tribunale, con circoscrizione territoriale comprendente anche il comune di Bolsena;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta l'opportunità di aggregare il comune di Bolsena, già compreso nel mandamento di Montefiascone, del distretto notarile di Viterbo, ad una delle sedi di Orvieto, dei distretti riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Terni, Spoleto e Orvieto, e della Corte di appello di Perugia;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il comune di Bolsena, già compreso nel mandamento di Montefiascone, viene aggregato ad una delle sedi notarili di Orvieto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1948

EINAUDI

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 novembre 1948, n. 1509.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma del SS.mo Redentore e della SS.ma Annunziata, nella frazione Fiaschetti del comune di Caneva (Udine).

N. 1509. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 2 gennaio 1948, relativo alla erezione della Curazia autonoma del SS.mo Redentore e della SS.ma Annunziata, nella frazione Fiaschetti del comune di Caneva (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 novembre 1948, n. 1510.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Stella del Mare, in località Pineta del comune di Pescara.

N. 1510. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Chieti in data 22 agosto 1946, integrato con postilla 20 aprile 1947 e rettificato con altra postilla 19 aprile 1948, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Stella del Mare, in località Pineta del comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 novembre 1948, n. 1511.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Salute, in località Volastra di Manarola, in Riomaggiore.

N. 1511. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di La Spezia in data 31 dicembre 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Salute, in località Volastra di Manarola, in Riomaggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1512.
Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1512. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000, disposta in suo favore dal prof. Prassitele Piccinini, con atto pubblico in data 31 maggio 1948, allo scopo di aumentare il capitale del « Premio prof. Massimo Piccinini per la farmacoterapia sperimentale » istituito con regio decreto 3 dicembre 1940, n. 1989, e di rendere maggiormente adeguato l'ammontare del suddetto premio all'importanza del concorso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948

LEGGE 7 gennaio 1949, n. 1 (*Raccolta* 1949).
Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La imposta sull'entrata sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club, ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, è dovuta nella misura dell'8 per cento per gli esercizi classificati di lusso, del 6 per cento per gli esercizi di prima categoria.

Alla stessa imposta del 6 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso.

Le aliquote previste dai commi precedenti si applicano anche alle prestazioni accessorie effettuate negli esercizi medesimi.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo non si applicano alle entrate conseguite dagli esercizi in detto articolo contemplati in dipendenza di spettacoli, concerti ed altri simili trattenimenti soggetti a diritto erariale.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla entrata delle aliquote stabilite dall'art. 1, deve ritenersi valida la classificazione degli esercizi in detto articolo specificati, effettuata dalle competenti autorità.

E' fatto obbligo all'autorità che rilascia la licenza di fare in essa menzione della categoria dell'esercizio.

Art. 4.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento della entrata imponibile:

pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate e confezioni di pellicceria di ermellino, martora del Canadà, zibellino, chinchilla, visone, castoro, faina, kolinski, lince, lontra scalskin (foca), lontra kamtschatka, pekans (fischer), puzzole, volpe argentata, volpe azzura, pétit-gris;

pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;

lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino di oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

Art. 5.

L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta per il commercio dei seguenti prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera è fissata nella misura del 2 per cento.

FERTILIZZANTI:

a) *Azotati*: solfato ammonico; nitrato di calcio 13/14-15,50 per cento; nitrato ammonico 15/16-20/21-33/35 per cento; nitrato soda; fosfato biammonico; calciocianamide;

b) *Fosfatici*: superfosfato minerale; perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3 per cento; scorie Thomas; fosforiti (fosfato minerale macinato);

c) *Potassici*: sale potassico 40/42-30/32 per cento; cloruro potassico 50/52-58/60 per cento; solfato potassico 48/50 per cento.

ANTICRITTOGAMICI:

solfato di rame; ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame; zolfo grezzo molito e anche ventilato; zolfo raffinato molito e anche ventilato; zolfo sublimato; minerale di zolfo molito e anche ventilato; gli stessi zolfi ramati; zolfo raffinato in pani e cannoli.

Art. 6.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato *A* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta fino al 31 dicembre 1949 nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

Art. 7.

Non costituisce entrata imponibile la vendita dei prodotti tessili (filati) elencati nella tabella allegato *B* alla presente legge effettuata fino al 31 dicembre 1949 al fabbricante di tessuti che li impiega direttamente nella propria industria.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati da fabbricanti di tessuti per il diretto impiego nella propria industria.

Analoga esenzione si applica per l'importazione dei detti prodotti direttamente acquistati all'estero dal fabbricante di tessuti per uso della propria industria.

Art. 8.

Non dànno luogo ad entrata imponibile il conferimento di prodotti agricoli, anche se abbiano subìto una prima lavorazione, da parte dei soci diretti produttori in cooperative o consorzi di manipolazione o vendita collettiva o associazioni similari a carattere cooperativo ancorchè non regolarmente costituite, nonchè la riconsegna ai soci del prodotto risultante dalla manipolazione o trasformazione.

La imposta sull'entrata è dovuta sulla vendita dei prodotti conferiti o di quelli ottenuti dalla loro lavorazione o manipolazione da parte dei detti enti.

In caso di conferimenti eseguiti in società cooperative, legalmente costituite, da parte degli enti previsti nel primo comma, loro associati, l'imposta sull'entrata non è applicabile limitatamente ai prodotti che furono ad essi apportati dai propri soci per essere venduti o manipolati anche se da parte dei detti enti abbiano subìto una lavorazione.

La disposizione di cui al primo e terzo comma non si applica nei confronti degli enti ivi menzionati ai quali i soci vendono i prodotti agricoli anzichè effettuarne il conferimento.

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, sono abrogati.

Art. 9.

Non costituisce entrata imponibile il passaggio di merci che ha luogo tra consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento, e cooperative consorziate, quando i consorzi non svolgono alcuna attività di carattere industriale.

Art. 10.

E' abrogato l'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e sono richiamate in vigore le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

La facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, è estesa anche alle entrate derivanti dal commercio delle specialità medicinali.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

ALLEGATO A

Tabella dei prodotti tessili soggetti all'imposta sulla entrata in base all'aliquota del 2 per cento con riferimento alle voci della tariffa doganale.

CANAPA, LINO E JUTA

152 - Filati di lino, semplici.
153 Filati di canapa, semplici.
154 - Filati di lino e di canapa, ritorti.
155 Filati di juta semplici e ritorti.
157 Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.
158 Filati di lino e di canapa, da cucire.
ex 160 - Tessuti di lino e di canapa, esclusi quelli pegamoidati.
161 - Tessuti di juta.
169 Velluti di lino e di ramiè.
170 - Velluti di juta, esclusi i tappeti da pavimento, vellutati.
172 - Calze.
173 Guanti.
174 - Maglie non nominate.

COTONE

183 - Filati semplici non mercerizzati.
184 Filati ritorti non mercerizzati.
185 Filati mercerizzati.
187 - Filati in matassine, in gomitoli, su rocchetti o comunque preparati per la vendita al minuto.
190 - Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati.
191 - Tessuti mercerizzati o fatti con fili mercerizzati.
200 - Velluti.
201 - Calze e calzini.
202 - Guanti.
203 - Maglie non nominate.
210 - Tessuti misti.

LANA

216 - Filati di pura lana Mohair.
217 Filati di lana, altri.
218 Tessuti di lana.
219 Tessuti di fili di lana stampati in nastro.
220 Tessuti broccati.
223 - Tessuti misti di lana e di materia tessile e vegetale.
225 - Feltri.
226 Coperte di lana o di borra di lana.
228 Velluti di lana.
230 Calze di lana.
231 Guanti di lana.
232 Maglie non nominate, di lana.
233 Calze miste di lana e di materia tessile vegetale.
234 Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale.
235 Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale.

SETA

247 - Seta tratta.
249 - Filati di cascame di seta (chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e « cannettes », bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto.
250 Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette).
251 - Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto.
252 - Tessuti di seta.
253 Tessuti misti con catena intieramente di seta e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili.
254 Tessuti misti, nei quali la seta entra in misura di non meno di 12 ma non più del 50 per cento.
255 - Tessuti ordinari di cascame di seta, pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno di 12 per cento.
260 - Velluti di seta.
261 Velluti misti.
262 Maglie di seta (guanti, calze, anche miste, altre).
263 Maglie miste, escluse le calze (guanti, altre).

FIBRE ARTIFICIALI (RAYON E SIMILI)

247-*bis* Fibre artificiali.
ex 248/*bis* Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).
251/*bis* - Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto.
252/*bis* Tessuti di fibre artificiali.
253/*bis* - Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, ecc.
254/*bis* - Tessuti misti nei quali le fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12, ma non più del 50 per cento.
255/*bis* Tessuti ordinari di cascami di fibre artificiali pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di fibre artificiali entrano in misura di non meno il 12 per cento.
260/*bis* - Velluti di fibre artificiali.
261/*bis* - Velluti misti.
262/*bis* - Maglie di fibre artificiali (guanti, calze anche miste, altre).
263/*bis* Maglie miste (escluse le calze).

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *B*

Tabella dei prodotti tessili (filati) esenti da imposta generale sulla entrata limitatamente alla vendita all'industriale tessitore, con riferimento alle voci della tariffa doganale.

CANAPA, LINO, JUTA

152 Filati di lino, semplici.
153 - Filati di canapa, semplici.
154 Filati di lino e di canapa ritorti.
155 Filati di juta semplici e ritorti.
157 Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.

COTONE

183 Filati semplici non mercerizzati.
184 Filati ritorti non mercerizzati.
185 Filati mercerizzati.

LANA

216 Filati pura lana Mohair.
217 Filati di lana, altri.

SETA

247 Seta tratta.
249 Filati di cascami di seta (chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e « cannettes », bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto.
250 Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette).

FIBRE ARTIFICIALI (RAYON E SIMILI)

247/*bis* Fibre artificiali.
ex 248/*bis* Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1948.

Sostituzione di membri del Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, approvato con regio decreto 1° maggio 1941, n. 529;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 20 agosto 1947, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del Consiglio generale dell'Istituto predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni membri del predetto Consiglio generale;

Viste le designazioni fatte dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani:

Longo Giuseppe, in sostituzione di Cavazzutti Silvio;
Rossi Edoardo, in sostituzione di Vernocchi Olindo;
Platone Felice, in sostituzione di Spano Velio;
Poggi Antonino, in sostituzione di Valgiusti Cesare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 296

(17)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria », con sede in Catania ad esercitare le assicurazioni nei rami incendi, infortuni, responsabilità civile, furti, trasporti, grandine e cristalli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria » avente sede in Catania, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, trasporti, cristalli e grandine;

Considerato che la società richiedente dispone di un capitale di L. 50.000.000 di cui versate L. 32.500.000 ed ha provveduto ad effettuare il deposito presso la Tesoreria provinciale di Catania (ricevuta n. 222, posizione 34453 del 15 marzo 1947) di titoli della rendita 5 % 1935 per nominali L. 2.000.000;

Visto lo statuto sociale;

Sentito il parere nella Commissione consultiva per le assicurazioni private istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria », avente sede in Catania è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendi, infortuni, responsabilità civile, furti, trasporti, grandine e cristalli.

Roma, addì 6 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(5777)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1948.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) per il triennio 1° luglio 1948-30 giugno 1951.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

Visto il regio decreto 19 maggio 1941, relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'azienda suddetta;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre dello stesso anno, registro Corp. n. 20, foglio n. 55, con il quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani;

Vista la lettera del Ministero del tesoro in data 16 agosto 1948, n. 152884;

Vista la lettera della Corte dei conti in data 7 settembre 1948, n. 2592;

Decreta:

A far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per il triennio 1° luglio 1948-30 giugno 1951, sono chiamati quali sindaci effettivi i signori:

dott. Giovanni Belli, presidente di Sezione della Corte dei conti, presidente;

rag. Evaristo Malagoli, consigliere della Corte dei conti;

rag. Ettore Del Prete, capo divisione della Ragioneria generale dello Stato;

dott. Alfonso Lo Monaco, capo divisione del Ministero industria e commercio;

e quali sindaci supplenti:

dott. Teseo Valbonesi della Ragioneria generale dello Stato;

ing. Vladimiro Latini Maciotti del Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 ottobre 1948

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1948
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 113. — BRUNO

(5750)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1948.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffe relative all'eventuale conversione in rendita vitalizia immediata dei capitali costituiti a scadenza dai contratti di capitalizzazione o di assicurazione.

Roma, addì 23 dicembre 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(5778)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1948.

Norme per l'applicazione della sovrimposta di confine sui manufatti tessili importati e per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati e manufatti tessili esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427;

Determina:

Le tabelle *A* e *B*, allegate al decreto Ministeriale 3 gennaio 1947, con le quali vennero stabilite le norme per l'applicazione della sovrimposta di fabbricazione sulle confezioni e sui manufatti tessili che si importano e per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cui i manufatti tessili che si esportano sono costituiti, sono sostituite dalle annesse tabelle *A* e *B*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 dicembre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1948
Registro n. 1, foglio n. 1. — LESEN

TABELLA *A*

Sovrimposta di fabbricazione sui manufatti tessili

Denominazione delle merci	Aliquota d'imposta applicabile Lire e cent.
Filati cucirini; spaghi; cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti.
Tessuti e nastri:	
di filato di cotone o di flocco di canapa o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale o con flocco di canapa; di filato di lino o di canapa; di filato di lana; di filato di fibra artificiale; di filato in mista intima di cotone e lana o di fibra artificiale e lana, con cotone e fibra artificiale rispettivamente prevalente in peso sulla lana; di filato in mista intima di lana e cotone, o di cotone e fibra artificiale con 50 % o più in peso di lana; di filato in mista intima di cotone, di fibra artificiale e lana, con cotone e fibra artificiale complessivamente prevalenti in peso; di filato in mista intima di lana, cotone e fibra artificiale, con 50 % o più in peso di lana	Aliquota corrispondente ai filati secondo il titolo.
di juta . . . . . a kg.	25 —
di seta »	350 —
di cascami di seta pettinata (*chappe*) »	230 —
di cascami di seta cardata (burretta) »	50 —
di filati in mista intima non nominati »	Aliquota corrispondente a quella del filato della fibra più tassata che entra nella loro composizione tenuto conto — quando sia previsto — del rapporto *fra* lunghezza e peso.
Tessuti ricamati con tessuti di fondo visibile	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il tessuto di fondo della classe immediatamente superiore a quella spettante per peso e numero di fili, con facoltà di accertamento diretto.

Denominazione delle merci	Aliquota d'imposta applicabile Lire e cent.
Ricami su tessuto di fondo invisibile	Aliquota massima della rispettiva classe, con facoltà di accertamento diretto.
Pizzi chimici	Idem.
Cinghie e tubi	Aliquota minima della rispettiva classe.
Maglie:	
di lana . . . . a kg.	170 —
di lino . . . . »	140 —
di cotone o di flocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale o con flocco di canapa »	260 —
di seta »	350 —
di cascami di seta »	230 —
di fibra artificiale a filo continuo »	252 —
di fibra artificiale in flocco, cascame o rigenerato »	165 —
Pizzi . . .	Aliquota massima della rispettiva classe.
Tulli	Idem.
Passamani:	
di lino . . . . . a kg.	70 —
di cotone o di flocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale o con flocco di canapa . . . . . . »	95 —
di lana . . . . »	170 —
di seta . . . . »	350 —
di cascami di seta pettinata (*chappe*) »	230 —
di cascami di seta cardata (burretta) »	50 —
di fibra artificiale a filamento continuo »	210 —
di fibra artificiale in flocco, cascame o rigenerato »	50 —
Tele di lino e di canapa, incatramate, oliate e simili, oppure incerate o smerigliate »	15 — (con facoltà di accertamento diretto).

Denominazione delle merci		Aliquota d'imposta applicabile Lire e cent.	
Tessuti smerigliati di cotone o fiocco di fibra artificiale o fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale o con fiocco di canapa	a kg.	25 —	(con facoltà di accertamento diretto).
Tessuti incerati di cotone o fiocco di fibra artificiale o fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale o con fiocco di canapa	»	25 —	(con facoltà di accertamento diretto).
Tessuti pegamoidati di cotone o fiocco di fibra artificiale o fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale o con fiocco di canapa	»	35 —	(con facoltà di accertamento diretto).
Velluti (esclusi i tappeti) con peluzzo):			
di lino, sul peluzzo	»	140 —	
di cotone, sul peluzzo	»	95 —	
di lana a ricci (tipo astrakan, e simili) sul peluzzo	»	90 —	
di lana altri, sul peluzzo di cascami di seta, sul peluzzo	»	170 — 230 —	oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo.
di fiocco di fibra artificiale, sul peluzzo	»	50 —	
di juta, sul peluzzo	»	25 —	
Tappeti:			
di juta	»	25 —	
altri vellutati con peluzzo			
di cotone o fiocco di fibra artificiale, sul peluzzo	»	25 —	Oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo.
di lana, sul peluzzo		Aliquota propria risultante da accertamento diretto.	Oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo.
Ciniglia (1):			
di juta	a kg.	25 —	
di cascami di seta	»	230 —	

(1) I filati di materia tessile costituenti il sostegno del peluzzo non influiscono nella determinazione dell'aliquota. Il peso dei fili metallici eventualmente presenti come sostegno del peluzzo si deduce per la determinazione del peso imponibile.

Denominazione delle merci		Aliquota d'imposta applicabile Lire e cent.
di cotone	a kg.	95 —
di lana	»	170 —
di fiocco di fibra artificiale	»	160 —
Tessuti di crino (esclusi quelli per stacci) misti con fili di materia tessile, esclusa la lana e la seta		Si tassano solo per i filati di materia tessile di cui sono commisti.
Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1600 grammi per metro quadrato		Come tessuti di lana.
Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1000 grammi per metro quadrato		Come tessuti di lana.
Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti, misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento		Aliquota massima della rispettiva classe del filato di materia tessile, con deduzione del peso del metallo.
Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti, d'oro o d'argento, buono o falso o misti con fili metallici in misura superiore a 50 per cento		Idem.
Oggetti cuciti di canapa, lino, juta e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone:		
sacchi		Aliquota propria del tessuto.
biancheria da letto e da tavola, asciugamani e altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati		Idem.
busti per donne e per ragazzi		Idem.
altri:		
fatti interamente di lino o di canapa		Idem.
fatti di lino o di canapa con parti di altre materie tessili		Aliquota massima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto.
Oggetti cuciti di cotone		Come per gli oggetti cuciti di lino.
Oggetti cuciti di lana:		
scialli, coperte e altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati o con la sola applicazione di frangie		Aliquota propria del tessuto.

Denominazione delle merci	Aliquota d'imposta applicabile Lire e cent.
altri:	
fatti interamente di lana	Aliquota propria del tessuto.
fatti di lana con parti di altre materie tessili	Aliquota massima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto.
Oggetti cuciti di seta o di fibra artificiale	Come per gli oggetti cuciti di lana.
Linoleum con fondo di juta a kg.	2 —
Coperture di gomma elastica per ruote di automobili e per ruote di carrelli di aeromobili »	11 —
Coperture di gomma elastica per ruote di motociclette »	10 —
Coperture di gomma elastica per ruote di biciclette »	8 —
Fili, cordoni e cordoncini elettrici	Aliquota corrispondente al filato di materia tessile di cui sono rivestiti con deduzione del peso delle materie non tessili.
Tessuti gommati:	
di cotone o flocco di fibra artificiale, con intonaco appariscente a kg.	30 —
fatti a più doppi riuniti da uno strato di gomma elastica »	80 —
Altre merci, non classificabili nelle categorie dei prodotti tessili, formate principalmente di filati, di tessuti o di altro prodotto di materia tessile	Aliquota propria risultante da accertamento diretto.

TABELLA *B*

Prodotti tessili ammessi, quando sono esportati, al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili (1)

Denominazione delle merci	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione Lire e cent.
Filati cucirini; spaghi; cordami; forzini, rafforzini, lusino e simili	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono effettivamente costituiti.
Tessuti e nastri	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono effettivamente costituiti.
Tessuti ricamati con tessuto di fondo visibile	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il tessuto di fondo.
Ricami su tessuto di fondo invisibile	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il ricamo
Pizzi chimici	Aliquota corrispondente al filato costituente il pizzo.
Cinghie e tubi	Aliquota minima della rispettiva classe.
Maglie	Aliquota corrispondente al filato costituente la maglia.
Pizzi	Aliquota corrispondente al filato costituente il pizzo.
Tulli	Aliquota corrispondente al filato costituente il tulle.
Passamani	Aliquota corrispondente al filato costituente il passamano.
Tele di lino e di canapa incatramate, *oliate e simili, oppure incerate* o smerigliate	Aliquota corrispondente al filato di cui la tela è costituita in base al peso della sola materia tessile risultante da accertamento diretto.
Tessuti smerigliati di cotone o flocco di fibra artificiale o flocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale o con flocco di canapa	Aliquota corrispondente al filato di cui il tessuto è costituito in base al peso della sola materia tessile risultante da accertamento diretto.

(1) Nei casi in cui la presente tabella non fissa una determinata aliquota da restituire, ma stabilisce la restituzione sulla base della aliquota corrispondente ai filati di cui i manufatti sono costituiti, e non si tratti di materie tessili ad aliquota unica, gli accertamenti possono dalle Dogane venire effettuati su matasse di paragone che gli esportatori debbono presentare per ciascuno dei filati impiegati nella fabbricazione del manufatto.

Per i manufatti di seta o di seta mista con cascami di seta, caricati, ammessi a restituzione, si prende per base della restituzione il peso del manufatto ridotto del 30 per cento; per quelli di cascami di seta la riduzione è limitata al 20 per cento.

Denominazione delle merci	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione Lire e cent.
Tessuti incerati di cotone o flocco di fibra artificiale o flocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale o con flocco di canapa . .	Aliquota corrispondente al filato di cui la tela è costituita in base al peso della sola materia tessile risultante da accertamento diretto.
Tessuti pegamoidati di cotone o flocco di fibra artificiale o flocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale o con flocco di canapa	Idem.
Velluti (esclusi i tappeti) con peluzzo:	
di lino, sul peluzzo . a kg.	140 — oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
di cotone, sul peluzzo »	95 — oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
di lana, a ricci (tipo astrakan e simili), sul riccio »	90 — oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
di lana, altri, sul peluzzo »	170 — oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
di cascami di seta, sul peluzzo »	230 — oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
di flocco di fibra artificiale, sul peluzzo »	50 — oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
di juta, sul peluzzo . . »	25 — oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
Tappeti:	
di juta »	25 —
altri, vellutati, con peluzzo:	
di cotone o flocco di fibra artificiale, sul peluzzo . »	25 — Oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo.
di lana . . . . . . »	Aliquota propria risultante da accertamento diretto. Oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo.
Ciniglia:	
di juta . . . . . . »	25 —
di seta (cascami) . . »	230 —
di cotone »	95 —
di lana »	90 —
di flocco di fibra artificiale »	50 —
Tessuti di crino (esclusi quelli per stacci) misti con fili di materia tessile, esclusa la lana e la seta	Imposta corrispondente ai filati di materia tessile di cui i tessuti sono commisti.

Denominazione delle merci	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione Lire e cent.
Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1600 grammi per metro quadrato	Aliquota corrispondente ai filati di cui i filati sono costituiti.
Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1000 grammi per metro quadrato	Aliquota corrispondente ai filati di cui i tessuti sono costituiti.
Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti d'oro o d'argento, buono o falso o misti con fili metallici .	Non ammessi alla restituzione.
Oggetti cuciti:	
fatti di una sola materia tessile . .	Aliquota propria del tessuto o altro manufatto di cui sono costituiti.
fatti di più materie tessili . .	Aliquota minima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto.
Linoleum con fondo di juta a kg.	1,25
Coperture di gomma elastica per ruote di automobili e per ruote di carrelli di aeromobili . . »	9,50
Coperture di gomma elastica per ruote di motociclette »	7,80
Coperture di gomma elastica per ruote di biciclette »	7 —
Fili, cordoni e cordoncini elettrici	Aliquota corrispondente al filato di materia tessile di cui sono rivestiti con deduzione del peso delle materie non tessili.
Tessuti gommati:	
di cotone o flocco di fibra artificiale, con intonaco appariscente	Aliquota corrispondente al filato limitatamente al peso della materia tessile.
fatti a più doppi riuniti da uno strato di gomma elastica	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti, limitatamente al peso della materia tessile.
Altre merci, non classificabili nelle categorie dei prodotti tessili, formate principalmente di filati, di tessuti o di altro prodotto di materia tessile	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti, limitatamente al peso della materia tessile.

(15)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 4

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 gennaio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575,125	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	574,90	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	142 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 7 gennaio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,15
Id. 3,50 % 1902	70,30
Id. 3 % lordo	51,40
Id. 5 % 1935	95,30
Redimibile 3,50 % 1934	70,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,75
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,125
Id. 5 % convertiti 1951	99,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —
1 escudo	» 23,17

Cambi di compensazione del 7 gennaio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 12 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1948, registro n. 32 Interno, foglio n. 248, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piazza Armerina (Enna), di un mutuo di L. 304.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(5771)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1948, registro n. 32 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modica (Ragusa), di un mutuo di L. 452.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5772)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1948, registro n. 32 Interno, foglio n. 247, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Partanna (Trapani), di un mutuo di L. 460.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5773)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, il dott. Amabilino Giulio di Rosario, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Ustica, distretto notarile di Palermo, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(5766)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Cantieri navali riuniti », con sede in Palermo.

Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 dicembre 1948, i poteri conferiti al sig. avvocato Luigi Fasciana commissario della Società cooperativa di Consumo « Cantieri navali riuniti » con sede in Palermo, sono stati prorogati al 30 gennaio 1949.

(5774)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa edilizia « Edera », con sede in Palermo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1948, il sig. Giovanni Barresi è stato nominato commissario della Società cooperativa edilizia « Edera » con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Giovanni Giacalone, trasferitosi in altra città, per ragioni di servizio.

(5775)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Proroga del termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso, per titoli ed esami, a novantuno posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1948.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24966/203, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre stesso anno al registro n. 8, foglio n. 326, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a novantuno (91) posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di prorogare la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso;

Decreta:

La scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, a novantuno (91) posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24966/203 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 263 dell'11 novembre 1948, già prevista in 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, è prorogata al 31 gennaio 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1949
Registro n. 9, foglio n. 122

(36)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a sessantacinque posti di geometra aggiunto in prova del Corpo del genio civile bandito con decreto Ministeriale 16 luglio 1946.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 8 maggio 1924, n. 843 e 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni:

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1030, che ha dettato norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Genio civile;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1589, concernente variazioni nei titoli di studio per l'ammissione alla carriera dei geometri del Genio civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946 con il quale è stato bandito il concorso a sessantacinque posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile;

Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali 8 gennaio 1947, n. 1020, 19 maggio 1947, n. 22523, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso a sessantacinque posti di geometra aggiunto in prova del Corpo del genio civile di cui al decreto Ministeriale citato nelle premesse:

Candidato		Punti	
1. Cacalano Salvatore, combattente	punti	17 —	su 20
2. Milanese Vito, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici	»	17 —	»
3. Ducci Giovanni, celibe, nato il 10 marzo 1923	»	17 —	»
4. Gaggiotti Gualtiero, celibe, nato il 3 novembre 1923	»	17 —	»
5. Palazzesi Alberto, combattente	»	16,84	»
6. Parca Giovanni	»	16,80	»
7. Cisbani Gianfranco	»	16,67	»
8. Cola Luigi, combattente	»	16,50	»
9. Pagliari Gaetano	»	16,50	»
10. Recchi Oberdan	»	16,42	»
11. Rossi Alfredo	»	16,37	»
12. Galiano Eugenio, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansione di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207)	»	16,25	»
13. Maida Saverio, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento	»	16,17	»
14. Genitore Rosario, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici	»	16,17	»
15. Lucantoni Virgilio, croce di guerra al valor militare, combattente	»	16 —	»
16. Tabelli Fernando, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 5 gennaio 1917	»	16 —	»
17. Mei Francesco, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 15 agosto 1920	»	16 —	»
18. Lombardo Cosimo, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (articolo 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207), celibe, nato il 6 agosto 1926	»	16 —	»
19. Gallinelli Renato	»	16 —	»
20. Romeo Umberto, combattente	»	15,92	»
21. Maraziti Antonio	»	15,92	»
22. Ceccarelli Pasquale, croce al valor militare, combattente	»	15,84	»
23. Cuccaro Alberto	»	15,84	»
24. Fiorino Michele	»	15,77	»
25. Mione Antonio, croce al merito di guerra, combattente	»	15,75	»
26. Giacomelli Ferruccio, combattente	»	15,67	»
27. Mazzola Antonino	»	15,65	»
28. Rosa Mario	»	15,60	»
29. Gatti Francesco, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207)	»	15,59	»
30. Ciampoli Walter	»	15,59	»
31. Dambra Ruggiero, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 22 luglio 1920	»	15,50	»
32. Vannucchi Pietro, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 17 febbraio 1923	»	15,50	»
33. Pensabene Fortunato, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 24 aprile 1924	»	15,50	»
34. Aponte Alfredo	»	15,50	»
35. Iannelli Menotti Carlo, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, coniugato con tre figli	»	15,42	»
36. Valenti Fernando, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio, iscritto leva di mare, non ha potuto frequentare il corso ufficiali per ragioni indipendenti dalla sua volontà (art. 1, comma 10, regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176)	»	15,42	»
37. Mastrolilli Gino, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, celibe	»	15,42	»
38. Fortuna Fausto	»	15,34	»

39. Bernardoni Gino, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio punti 15,25 su 20

40. Buchignani Giuliano, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 17 dicembre 1922 » 15,25 »

41. Tortonese Giorgio » 15,25 »

42. Fazio Calogero, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207) » 15,17 »

43. Grilloni Cesare » 15,10 »

44. Abruzzini Eugenio, combattente, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, coniugato con quattro figli » 15 — »

45. Tagliaferri Ubaldo, combattente, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, coniugato con un figlio, nato il 27 ottobre 1917 » 15 — »

46. Cappadonia Salvatore, combattente, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, coniugato con un figlio, nato l'8 luglio 1921 » 15 — »

47. Fascetti Giorgio, combattente » 15 — »

48. Colmignoli Carlo, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato » 15 — »

49. Rodriguez Bruno, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici » 15 — »

50. Fortunato Franco, celibe, nato il 3 agosto 1925 » 15 — »

51. Panizzoli Sergio, celibe, nato il 27 aprile 1927 » 15 — »

52. Sortino Lamberto » 14,97 »

53. Mangiacapra Otello » 14,92 »

54. Scarnati Fernando » 14,85 »

55. Sellitto Federico, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207) » 14,84 »

56. Viesti Ignazio » 14,80 »

57. Paoletti G. Battista, orfano di guerra » 14,75 »

58. Serafini Leo, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dei lavori pubblici, con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1907, n. 207), coniugato con due figli » 14,75 »

59. Di Camillo Leonardo, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio » 14,75 »

60. Cruciani Romolo, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 29 gennaio 1924 » 14,75 »

61. Pistelli Arnaldo, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 3 agosto 1926 » 14,75 »

62. Bellino Alessandro » 14,75 »

63. Moni Benito Luigi » 14,67 »

64. Taddei Luigi » 14,65 »

65. Bovenzi Achille, combattente, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio » 14,50 »

66. Cipollone Dante, combattente con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, celibe » 14,50 »

67. Magnanelli Armando, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207), coniugato con due figli. Non ha potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente (art. 1, comma 10, regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176) » 14,50 »

68. Galvagno Renato, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, coniugato » 14,50 »

69. Costanzo Natale, coniugato con due figli » 14,50 »

70. De Candia Francesco, coniugato con un figlio punti 14,50 su 20

71. Camerini Fernando, in servizio presso l'Amministrazione statale, celibe, nato il 23 settembre 1925 » 14,50 »

72. Chessa Francesco, in servizio presso l'Amministrazione statale, celibe, nato il 1° giugno 1926 » 14,50 »

73. Miceli Camillo » 14,50 »

74. Laudisio Enea » 14,42 »

75. Morini Siro, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione statale con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207) » 14,25 »

76. Pescatori Gino » 14,25 »

77. Cavallari Oreste, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione statale con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207) » 14,17 »

78. Montano Bartolomeo » 14,10 »

79. Scuccimarra Vincenzo, combattente, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, coniugato con quattro figli » 14 — »

80. Ninno Mario, combattente, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, coniugato con un figlio » 14 — »

81. Palmieri Giuseppe, combattente, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato. Non ha potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente (art. 1, comma 10, regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176) » 14 — »

82. Citrigno Giuseppe, combattente, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complem., celibe » 14 — »

83. Conigliaro Giovanni, combattente, ufficiale di complem., coniugato con un figlio » 14 — »

84. Zucchetti Giuseppe, combattente, ufficiale di complemento, coniugato » 14 — »

85. Flammini Filippo, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207), coniugato con due figli » 14 — »

86. Gregorini Luigi, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe » 14 — »

87. Ruggeri Silvio, ufficiale di complemento » 14 — »

88. Santini Eugenio, celibe, nato il 29 gennaio 1927 » 14 — »

89. Mejetta Renzo, nato il 17 agosto 1927, celibe » 14 — »

90. Bonanni Armando, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207) » 13,84 »

91. Mauro Angelo, ufficiale di complemento » 13,75 »

92. Ginesi Giorgio » 13,75 »

93. Casaccia Gaetano, combattente, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici » 13,67 »

94. Banti Oreste, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici » 13,67 »

95. Zanchetti Renato » 13,67 »

96. Mechelli Enzo » 13,60 »

97. Martino Antonio, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 13 luglio 1924 » 13,50 »

98. Matarazzo Domenico, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 17 agosto 1924 » 13,50 »

99. Vannucci Luigi, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, nato il 14 agosto 1925, celibe » 13,50 »

100. De Cecco Marco, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 20 maggio 1926 punti 13,50 su 20
101. Quattrocchi Alberto, in servizio presso l'Amministrazione statale, celibe, nato il 10 ottobre 1919 » 13,50 »
102. Ferrari Giorgio, in servizio presso l'Amministrazione statale, celibe, nato il 2 gennaio 1923 » 13,50 »
103. Petrozzi Francesco » 13,50 »
104. Rago Mario, combattente » 13,25 »
105. Battistoni Davide » 13,25 »
106. Blengetto Giuseppe, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici » 13,17 »
107. Gatto Lorenzo » 13,17 »
108. D'Emilio Giuseppe, combattente, orfano di guerra » 13 — »
109. Cecchetti Ennio, con un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici » 13 — »
110. Giuliani Paolo, in servizio presso l'Amministrazione statale » 13 — »
111. Manzara Licurgo » 13 — »

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Cacalano Salvatore, combattente.
2. Milanese Vito.
3. Ducci Giovanni.
4. Gaggiotti Gualtiero.
5. Palazzesi Alberto, combattente.
6. Parca Giovanni.
7. Cisbani Gianfranco.
8. Cola Luigi, combattente.
9. Pagliari Gaetano.
10. Recchi Oberdan.
11. Rossi Alfredo.
12. Galiano Eugenio, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato (art. 8 decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
13. Maida Saverio.
14. Genitore Rosario.
15. Lucantoni Virgilio, combattente, croce di guerra al valore.
16. Tabelli Fernando.
17. Mei Francesco.
18. Lombardo Cosimo, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
19. Gallinelli Renato.
20. Romeo Umberto, combattente.
21. Maraziti Antonio.
22. Ceccarelli Pasquale, combattente.
23. Cuccaro Alberto.
24. Fiorino Michele.
25. Mione Antonio, combattente, croce di guerra.
26. Giacomelli Ferruccio, combattente.
27. Mazzola Antonino.
28. Rosa Mario.
29. Gatti Francesco, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
30. Ciampoli Walter.
31. Dambra Ruggiero.
32. Vannucchi Pietro.
33. Pensabene Fortunato.
34. Aponte Alfredo.
35. Iannelli Menotti Carlo.
36. Valenti Fernando.
37. Mastrolilli Gino.
38. Fortuna Fausto.
39. Bernardoni Gino.
40. Buchignani Giuliano.
41. Tortonese Giorgio.
42. Fazio Calogero, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
43. Grilloni Cesare.
44. Abruzzini Eugenio, combattente.
45. Tagliaferri Ubaldo, combattente.
46. Cappadonia Salvatore, combattente.
47. Fascetti Giorgio, combattente.
48. Sellitto Federico, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
49. Paoletti G. Battista, orfano di guerra.
50. Serafini Leo, con due anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto ticolo 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
51. Bovenzi Achille, combattente.
52. Cipollone Dante, combattente.
53. Magnanelli Armando, con due anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (articolo 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
54. Morini Siro, con due anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
55. Cavallari Oreste, con due anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
56. Scuccimarra Vincenzo, combattente.
57. Ninno Mario, combattente.
58. Palmieri Giuseppe, combattente.
59. Citrigno Giuseppe, combattente.
60. Conigliaro Giovanni, combattente.
61. Zucchetti Giuseppe, combattente.
62. Flammini Filippo, con due anni di servizio non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato con mansioni di geometra (art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).
63. Casaccia Gaetano, combattente.
64. Rago Mario, combattente.
65. D'Emilio Giuseppe, combattente, orfano di guerra.

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Colmignoli Carlo
2. Rodriguez Bruno
3. Fortunato Franco
4. Panizzoli Sergio
5. Sortino Lamberto
6. Mangiacapra Otello
7. Scarnati Fernando
8. Viesti Ignazio
9. Di Camillo Leonardo
10. Cruciani Romolo
11. Pistelli Arnaldo
12. Bellino Alessandro
13. Moni Benito Luigi
14. Taddei Luigi
15. Galvagno Renato
16. Costanzo Natale
17. De Candia Francesco
18. Camerini Fernando
19. Chessa Francesco
20. Miceli Camillo
21. Laudisio Enea
22. Pescatori Gino
23. Montano Bartolomeo
24. Gregorini Luigi
25. Ruggeri Silvio
26. Santini Eugenio
27. Mejetta Renzo
28. Bonanni Armando
29. Mauro Angelo
30. Ginesi Giorgio
31. Banti Oreste
32. Zanchetti Renato
33. Mechelli Enzo
34. Martino Antonio
35. Matarazzo Domenico
36. Vannucci Luigi
37. De Cecco Marco
38. Quattrocchi Alberto
39. Ferrari Giorgio
40. Petrozzi Francesco
41. Battistoni Davide
42. Blengetto Giuseppe
43. Gatto Lorenzo
44. Cecchetti Ennio
45. Giuliani Paolo
46. Manzara Licurgo

Roma, addì 4 ottobre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1948
Registro n. 26, *foglio n.* 16. — SALVATORI

(5759)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.